



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
L'AQUILA**

N. 124 / Provv.

L'Aquila, 13 ottobre 2021

OGGETTO: DECRETO PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID – 19 DA PARTE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA PROCURA GENERALE

IL PROCURATORE GENERALE E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

VISTI

- Il D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno n. 87, riguardante *"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID – 19"*;
- L'art. 13 del D.P.C.M. del 17 giugno 2021 sulla *"verifica delle certificazioni verdi COVID – 19 emesse dalla piattaforma nazionale – DGC"*;
- Il D.L. 21 settembre 2021 n. 127 (*"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening."*) ed in particolare l'art. 1, relativo a *"Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID – 19 nel settore pubblico"* che ha introdotto l'art. 9 *quinquies* del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno n. 87;
- Il D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, recante *"Misure urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali"*;
- Le Linee Guida di cui al D.P.C.M. del 12.10.2021.

RITENUTO

- Di dover adottare in via di urgenza, stante il termine di decorrenza delle disciplina in materia fissato per il 15 ottobre prossimo, le prime misure organizzative necessarie in attuazione alle disposizioni *ut supra*, in attesa delle Linee Guida del Governo, di prossima emanazione, fermi restando i presidi sanitari preventivi già adottati in materia di contenimento del rischio di contagio da Covid-19;

RILEVATO

- Che, a tenore delle disposizioni contenute nelle citate Linee Guida, emanate in data di ieri, – fermo restando l'eventuale aggiornamento del presente decreto in caso di successive modifiche e/o integrazioni di detto provvedimento governativo e fatte salve le ulteriori ed eventuali disposizioni di dettaglio del Ministero della Giustizia – le modalità di controllo vengono declinate in due tipologie, segnatamente una, *"prioritariamente"*, all'accesso al luogo di lavoro ed altra, ove le esigenze organizzative non lo consentono, *"a campione"*;
- Che, ai sensi dell'art. 9 *quinquies* (*"Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico"*) del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno n. 87, come introdotto dall'art. 1 D. L. 21 settembre 2021 n. 127 (*Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico*), dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a tutto il personale delle amministrazioni pubbliche in servizio presso gli Uffici giudiziari è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c. d. Green Pass) di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno n. 87¹ ovvero, in alternativa, la certificazione dell'avvenuta esecuzione del tampone periodico negli intervalli temporali previsti dalla normativa di riferimento, che, allo stato, dovranno risultare risalenti a non oltre 48 ore;
- Che i datori di lavoro, come individuati a tenore dell'art. 9 *quinquies* citato, comma 4, investiti dei compiti di verifica del rispetto delle prescrizioni, definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi, cui si riconnettono le conseguenze anche sanzionatorie determinate dalla legge;

¹ "Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

DISPONGONO

1. Il Dirigente amministrativo della Procura Generale effettuerà – direttamente o a mezzo di personale appositamente incaricato – i prescritti controlli sui dipendenti e sugli altri soggetti di seguito indicati, in conformità alle seguenti modalità attuative generali, oltre che coerentemente con le altre prerogative, i compiti e i poteri di sua competenza;
2. Oltre al personale dipendente, sono sottoposti ai controlli tutti gli altri soggetti che devono essere muniti di *green pass*, quali gli appartenenti alle categorie indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 9-*quinquies* citato tra cui, a titolo esemplificativo, gli addetti alla pulizia, alla ristorazione e alla manutenzione, il personale di polizia giudiziaria, nonché tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'ufficio;
3. Sono esclusi dai controlli, invece, gli utenti dei servizi erogati dall'Ufficio, nonché gli avvocati, i consulenti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia;
4. In particolare, il controllato dovrà essere munito di Green Pass, acquisito o per somministrazione del vaccino da almeno 14 giorni ovvero per esito negativo al tampone ovvero in caso di guarigione dal Covid negli ultimi sei mesi: il personale addetto al controllo, in caso di mancato possesso o di rifiuto di esibizione del Green Pass, dovrà vietare l'accesso al luogo di lavoro e l'allontanamento immediato dallo stesso; comunicherà, quindi, con immediatezza, al Dirigente amministrativo il nominativo del soggetto al quale non è stato consentito l'accesso o la permanenza. Il Dirigente terrà costantemente informato il Procuratore Generale e darà corso alle procedure conseguenti alle violazioni accertate;
5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 9 *quinquies* citato non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;²
6. I controlli, tenuto conto delle attuali esigenze organizzative che li rendono difficili all'accesso alla sede giudiziaria, posta la differenziazione dei vari ingressi per il personale amministrativo, verranno effettuati a campione, almeno nella fase iniziale e salvo diverse ed ulteriori disposizioni, segnatamente al momento dell'accesso all'Ufficio di appartenenza, tramite gli apparecchi *smart phone* che saranno prossimamente forniti dal Ministero della Giustizia in relazione al fabbisogno già segnalato da questa Procura

² Art. 9 *quinquies* cit. comma 3

Generale, secondo l'app. "Verifica C19" (scaricabile gratuitamente) ovvero mediante esibizione del documento cartaceo;³

7. In particolare, il Dirigente emanerà le opportune direttive affinché i responsabili di ciascun ufficio o servizio – da lui individuati con provvedimento scritto – procedano giornalmente alle verifiche sul personale ad essi facente capo, determinando criteri omogenei di rotazione su tutto il personale dipendente, oltre che la misura percentuale minima del personale presente in servizio rispetto al quale quotidianamente dovrà essere attuata la verifica, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa;
8. All'accesso al Palazzo di Giustizia si procederà con controlli automatizzati, con dispositivi di rilevazione tramite gli apparecchi *smart phone* che saranno prossimamente forniti dal Ministero della Giustizia in relazione al fabbisogno già segnalato da questa Procura Generale, secondo l'app. "Verifica C19" (scaricabile gratuitamente) ovvero mediante esibizione del documento cartaceo, anche avvalendosi degli addetti alla vigilanza in servizio presso questa sede giudiziaria;
9. In particolare, la verifica, ove forniti adeguati dispositivi, sarà effettuata tramite scansione info-telematica del codice QR code (codice a risposta rapida) esibito tramite cellulare ovvero su stampa cartacea, così da acquisire le informazioni utili, quali generalità dell'interessato e validità in corso del certificato;
10. In sede di programmazione del controllo automatizzato all'accesso, il Dirigente terrà conto dell'eventuale malfunzionamento delle apparecchiature, predisponendo preventivamente le alternative modalità di controllo a campione, ciò anche al fine di evitare la formazione di assembramenti ai punti d'ingresso;
11. Il personale delegato al controllo dovrà vietare l'accesso alla struttura – o la permanenza in essa se già vi abbia fatto ingresso – al lavoratore, o altro soggetto obbligato, privo di *green pass* valido, o che si rifiuti di esibirlo, e lo inviterà ad allontanarsi. Comunicherà, quindi, con immediatezza, al Dirigente amministrativo il nominativo del soggetto al quale non è stato consentito l'accesso o la permanenza. Il Dirigente terrà costantemente informato il Procuratore generale e darà corso alle procedure conseguenti alle violazioni accertate;
12. In caso di violazione delle prescrizioni relative al possesso ed all'esibizione del Green Pass, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 9 *quinquies* citato, commi 6 e 7;⁴

³ Art. 9 *quinquies* cit. comma 13 "Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13. Il presente decreto ha efficacia dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, salvo proroghe;

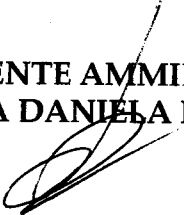
14. Si procederà entro il 15 ottobre prossimo all'affissione di adeguata cartellonistica con indicazione delle principali prescrizioni e sanzioni previste dalla disciplina sul controllo della certificazione verde Covid 19 (c.d. Green Pass);

15. l'eventuale modifica e/o integrazione del presente decreto in adeguamento a circolari, linee guida o altre note di dettaglio ministeriali o del C.S.M. ovvero all'esito della prima fase applicativa delle modalità attuative dei controlli;

16. Il presente provvedimento sarà trasmesso:

- al personale amministrativo, ai tirocinanti e a ogni altro soggetto cui siano riferibili gli obblighi di cui all'art. 9-*quinquies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;
- al Presidente della Corte d'appello di L'Aquila;
- ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto;
- ai Dirigenti amministrativi delle Procure del distretto;
- ai Consigli dell'ordine degli avvocati del distretto;
- al CSM (protocollo.csm@giustiziacert.it) e al Consiglio giudiziario del distretto di Corte d'appello di L'Aquila;
- al Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
- al RSPP e al medico competente della Procura generale, per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA DANIELA ROSA



IL PROCURATORE GENERALE
MANCINI



⁴ Art. 9 *quinquies* cit. comma 6 "Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati."

Art. 9 *quinquies* cit. comma 7 "L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza."